



Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all' udienza odierna;

valutata la natura della causa ed i rapporti che legano le parti, nonché lo stato dell'istruzione;

considerato che, su sollecitazione della Corte di Appello di Napoli, tutti i Tribunali del distretto hanno sottoscritto la convenzione "progetto CON – SENSO", la quale mira a favorire il ricorso alla mediazione demandata, ai sensi dell' art. 5 quinquies, comma 4, d. lgs. 28/2010;

ritenuta la sussistenza, nel presente giudizio, degli indici di mediabilità di cui all'art. 5-quater d. lgs. n. 28/2010;

ritenuto che

- proprio una valutazione complessiva degli interessi delle parti nell'ambito del procedimento di mediazione può favorire una soluzione conciliativa che porti ciascuna parte a raggiungere il miglior risultato possibile per la cura di tali interessi;

- le parti hanno l'opportunità di confrontarsi in mediazione tramite un dialogo aperto e costruttivo, guidato e accompagnato da un terzo esperto nella risoluzione stragiudiziale delle liti, che mira al componimento degli interessi e delle posizioni contrapposte;

- la mediazione è la sede deputata alla gestione dei conflitti della più varia natura, dalla quale possono emergere ipotesi e soluzioni conciliative *ad hoc*, tendenti a dare massimo rilievo all'autonomia privata;

- peraltro la mediazione può contestualmente contribuire all'aggressione e allo smaltimento dell'arretrato, oltre che alla più efficiente gestione delle cause di più



recente iscrizione, in armonia con gli obiettivi nazionali e sovranazionali e con le scadenze per il loro raggiungimento;

- il procedimento di mediazione consente inoltre una più efficiente gestione del ruolo, permettendo di usufruire adeguatamente delle fasi processuali nelle quali non è prevista attività delle parti;

considerato

peraltro, il gravoso carico di ruolo di questo Giudice, composto, ad oggi da circa 900 procedimenti;

l'annuale programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti, predisposto dal Presidente del Tribunale *ex art.* 37 d.l. n. 98/11 convertito in legge n. 111/2011, nonché del piano di smaltimento funzionale all'attuazione dei target del PNRR, che impone la definizione entro giugno 2026 dei procedimenti con anno di iscrizione a ruolo entro il 2022, pendenti in numero significativo sul ruolo della scrivente (in misura superiore a 500), con conseguente necessità di differimento in data successiva al 30.6.2026 dei procedimenti iscritti a far data dal 1.1.2023;

ritenuti

sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 5-*quater*, del D.lgs. 28/2010;

P.Q.M.

DISPONE

che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte più diligente entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

RENDE NOTO

con riferimento a detto procedimento di mediazione che:

- l'esplicito riferimento operato dall'art. 8, comma 5 del D.lgs. 28/2010 alla circostanza che *“nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”* implica la



necessaria comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri;

- il tentativo di mediazione *ex art. 5, comma 1 e art. 5-quater* del D.lgs. 28/2010 è da ritenersi **obbligatorio**, essendo previsto in entrambi i casi **a pena di improcedibilità dell'azione**;

- l'eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere con il consenso delle parti **prodotta nel presente giudizio**;

- la procedura di mediazione è agevolata da un regime di riconoscimento del **credito di imposta** a fronte delle spese sostenute a favore dell'Organismo e degli avvocati in mediazione;

- il d.lgs. 28/2010 prevede il **patrocinio a spese dello Stato**;

AVVERTE CHE

- il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la **improcedibilità della domanda giudiziale** (art. 5-quater, comma 2, D.lgs. 28/2010);

- la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità è sanzionata con la **condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio (art. 12-bis, comma 2, D.lgs. 28/2010);

- il giudice può inoltre desumere **argomenti di prova** dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.;

- il comportamento delle parti in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l'**applicazione dell'art. 92 c.p.c.** in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'**applicazione dell'art. 96 c.p.c.**;



- in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l'**art. 13** d.lgs. 28/2010 e le conseguenze ivi previsti in punto di spese;

RINVIA

Alla udienza del **12 febbraio 2026**, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note scritte, ed assegnando termine a tal fine fino alle ore 10.00 della data indicata, ferma comunque la facoltà del giudice, in tale udienza, di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.;

INVITA

le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg. prima dell'udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo.

Si comunichi alle parti.

Nola, 11/03/2025

Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito